



Condizioni Generali di Contratto

PER LA CONVALIDA DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI AUTO-DICHIARATE



1305

SINCERT

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

SGQ N° 011A
SGA N° 012D
PRD N° 011B
SCR N° 007F
ISP N° 007E
DAP N° 002H**EMAS**Verificatore accreditato
I-V-0012**FEDERAZIONE
CISQ****IO Net**

eurocer-building

INDICE

PREMESSA.....	3
1 Definizioni.....	3
2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	4
2.1 Oggetto del servizio di convalida	4
2.2 Divieto di consulenza.....	4
3 Allegati e norme tecniche di riferimento.....	4
4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.....	4
5 Durata del contratto	4
6 I soggetti coinvolti.....	5
7 Obblighi di ICMQ.....	5
7.1 Metodo di verifica della conformità	5
7.2 Ispettori ICMQ.....	5
7.3 Segreti aziendali e Riservatezza	6
7.4 Rilascio dell'Attestato di convalida	6
7.5 Limiti Responsabilità.....	6
8 Obblighi del Cliente	6
8.1 Consegna documenti contrattuali	6
8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	6
8.3 Obbligo di mantenimento della conformità.	7
8.4 Modifiche ai prodotti, servizi o processi.....	7
8.5 Obbligo di pagamento del compenso	7
8.6 Interruzione della verifica ispettiva	7
8.7 Comunicazioni delle parti interessate.....	7
9 Attestato di convalida.....	8
10 Istruzione della Richiesta di Convalida.....	8
11 Procedimento per il rilascio dell'Attestato di convalida.....	8
11.1 Verifica completezza della richiesta di convalida, conferma di avvio dell'iter di convalida e nomina valutatori	8
11.2 Verifica documentale	8
11.3 Verifica di valutazione.....	8
11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio, dell'Attestato di convalida	9
11.5 Mantenimento della convalida	10
11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche supplementari e/o straordinarie.....	10
12 Uso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e dell'Attestato di Convalida.....	10
13 Divulgazione al pubblico della convalida.	11
14 Sospensione della convalida	11
15 Revoca della convalida e Rinuncia.....	12
15.1 Revoca della convalida.....	12
15.2 Rinuncia alla convalida	13
16 Risoluzione del contratto	13
17 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	14
18 Responsabilità civile	14
19 Ricorsi	14
20 Contestazioni e Reclami	14
21 Privacy	14
21.1 Copyright	14
22 Controversie – Arbitrato.....	14
22.1 Arbitrato.	14
22.2 Autorità Giudiziaria.	15

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi per la Convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

1 Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Asserzione ambientale: dichiarazione che indica un aspetto ambientale di un prodotto, di un componente o di un imballaggio.

Asserzione Ambientale Autodichiarata: asserzione ambientale effettuata da fabbricanti, importatori, rivenditori o chiunque altro possa trarre beneficio da tale asserzione;

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Attestato di convalida: documento rilasciato al Cliente da parte di ICMQ attestante l'avvenuta verifica e convalida dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione.

Comitato di Certificazione: l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca della Convalida;

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica finalizzata alla convalida dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

Linee Guida: documento predisposto da ICMQ che specifica i requisiti di Norma per la specifica tipologia di Asserzione Ambientale (es. contenuto di riciclato).

Lista di Controllo: il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti della Norma;

Non conformità: mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell'applicazione di un requisito applicabile dei documenti di riferimento di estensione, sistematicità, intensità, criticità e/o influenza tali da pregiudicare la correttezza, completezza e/o chiarezza delle informazioni contenute in LCA ed EPD; non soddisfacimento di un requisito legislativo. Le non conformità, possono essere "essenziali", nel qual caso non può essere proposta la concessione o il rinnovo della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità, ovvero "importanti", quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ, ovvero ancora "marginali", quando l'evidenza del superamento sarà accertata dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva.

Norma: l'insieme delle prescrizioni previste dalla norme UNI EN ISO 14021 e dalle Linee Guida ICMQ;

Organismo di accreditamento: si intende un ente che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza dei verificatori in riferimento alla ISO/IEC Guide 65 "*general requirements for bodies operating product certification systems*"

Prodotto: risultato dell'attività del Cliente, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con il Cliente o interni al Cliente, o altri documenti identificati.

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità predisposto dal Cliente e certificato.

Unità produttiva: sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti e/o servizi oggetto di Domanda di Convalida.

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ si accerta di come il Cliente richiedente opera per giudicare la sua conformità alla Norma e per convalidare l'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" che si intende integralmente richiamata.

2 Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio di convalida

La convalida delle Asserzioni Ambientali Autodichiarate prevede che vengano esaminate:

- la conformità dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata alla norma UNI EN ISO 14021;
- la procedura predisposta dal Cliente per la determinazione dei valori contenuti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e la sua applicazione, inclusi i dati a supporto dell'Asserzione.

2.2 Divieto di consulenza

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione, né Asserzioni Ambientali o etichette ambientali di qualunque tipo..

3 Allegati e norme tecniche di riferimento

Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti Allegati che sono stati letti ed approvati:

- a) Tariffario EPD in vigore CA DOC 502 (Allegato n. 1);
- b) Domanda di convalida delle dichiarazioni ambientali MOD 52 (Allegato n. 2);

L'Allegato n. 1 verrà aggiornato al primo gennaio di ogni anno (non necessariamente con modifiche tariffarie e/o di quote).

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area clienti) se gli Allegati di cui sopra sono stati modificati rispetto all'Allegato sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione, e comunque prima di ogni rinnovo.

Le presenti Condizioni Generali annullano espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- UNI EN ISO 14020 (versione corrente) "Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali";
- UNI EN ISO 14021 (versione corrente) "Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali autodichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)";
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;
- Regolamento SINCERT RT 06 (versione corrente) "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotti /servizi";
- UNI CEI EN 45011 (versione corrente) "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti";
- Linee Guida ICMQ per la convalida applicabili al tipo di asserzione richiesto dal Cliente

Le Linee Guida e le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4 Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione, operante in base ad apposita procedura.

5 Durata del contratto

Il contratto di convalida si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà queste Condizioni Generali debitamente timbrate e firmate dal Cliente, che potranno essere anticipate via fax prima di essere spedite in originale a ICMQ.

Il contratto scadrà dopo 3 (tre) anni solari decorrenti dall'inizio del mese corrispondente al rilascio del Certificato ICMQ.

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 3 (tre) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato l'Attestato di Convalida al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi

previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6 I soggetti coinvolti

Il Cliente redige l'Asserzione Ambientale Autodichiarata, raccogliendo ed elaborando i dati connessi ai prodotti/servizi sulla base della norma UNI EN ISO 14021 e delle Linee Guida ICMQ, facendo riferimento ai documenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ICMQ è la terza parte indipendente che deve convalidare il percorso compiuto dal Cliente, al fine di garantire la veridicità delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

7 Obblighi di ICMQ

La Valutazione verrà svolta da ICMQ, per la convalida dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, relativamente al prodotto e all'Asserzione Ambientale per cui il Cliente richiede la convalida, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di convalida è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente l'attestato di convalida solo nel caso in cui la documentazione predisposta da quest'ultimo sia conforme alla Norma e siano disponibili evidenze oggettive a supporto dei valori dichiarati nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della convalida da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della convalida.

7.1 Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nella Norma e nelle norme tecniche di riferimento, mediante un esame documentale e la verifica iniziale sia degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, sia delle regole gestionali del sistema, effettuati durante l'attività lavorativa in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione di un Sistema di Gestione idoneo a garantire l'affidabilità dei dati oggetto della convalida; successivamente, mediante la verifica degli aggiornamenti dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, eseguita secondo le regole descritte all'Art. 11, che accerti e valuti l'affidabilità dei dati oggetto della convalida e, mediante una rivalutazione dell'intero Sistema di Gestione.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo e nei tempi previsti dalla Norma, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi all'Asserzione Ambientale Autodichiarata oggetto della convalida, ma anche che i valori in essa contenuti siano supportati da evidenze oggettive tali da garantirne l'affidabilità.

Il rilascio e il mantenimento dell'attestato di convalida non costituiscono, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di Gestione stesso.

7.2 Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo delle certificazione e convalida e delle loro conoscenze tecniche in relazione ai prodotti e alle attività per le quali il Cliente richiede la convalida, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Ispettori) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro, incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva, è chiamato "Ispettore Coordinatore" e costituisce l'interfaccia con il Cliente che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Ispettori possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Ispettori incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Ispettori proposti da ICMQ. La motivazione di tale riacquiescenza deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Ispettori.

Gli Ispettori si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive ai fini della convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, si allineano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Ispettori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente certificando o certificato, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

7.4 Rilascio dell'Attestato di convalida

ICMQ potrà rilasciare al Cliente l'attestato di convalida solo nel caso in cui l'Asserzione Ambientale Autodichiarata predisposta da quest'ultimo sia conforme alla Norma e le evidenze oggettive messe a disposizione confermino i valori contenuti nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

7.5 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) Per la propria valutazione dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata predisposta dal Cliente nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti e le registrazioni) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

8 Obblighi del Cliente

8.1 Consegna documenti contrattuali

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione riguardanti l'Asserzione Ambientale Autodichiarata (sono quelli indicati nella Domanda di convalida MOD 52) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di convalida.

8.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività legate ai prodotti oggetto dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata da convalidare segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza del personale necessario;
- d) nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accREDITAMENTO e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

8.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di tipo ambientale di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili alle caratteristiche oggetto dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata negli impianti in cui avviene la loro produzione.

Il Cliente si obbliga a mantenere il proprio Sistema di Gestione in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

8.4 Modifiche ai prodotti, servizi o processi

Il Cliente che ha ottenuto la convalida delle Dichiarazione Ambientale di Prodotto deve comunque informare tempestivamente ICMQ di:

- modifiche del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con conseguente variazione superiore al 5% delle caratteristiche presenti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- cambiamenti del processo (interno all'organizzazione o di un fornitore) con conseguente variazione superiore al 5% delle caratteristiche presenti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- qualsiasi altro cambiamento che produca o inneschi una variazione superiore al 5% delle caratteristiche presenti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

Il cliente deve accettare la decisione di ICMQ, qualora questi ritenga sufficiente una nuova verifica (documentale e/o in campo) oppure richieda una nuova domanda di convalida.

In ogni caso l'organizzazione non può modificare l'Asserzione Ambientale Autodichiarata senza comunicarlo a ICMQ.)

Eventi pregiudizievoli. Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

8.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione dell'Attestato di Convalida a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio dell'Attestato di Convalida sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o email (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento dell'Attestato di Convalida annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Esame/Acettazione Domanda di Convalida, di Emissione dell'Attestato di Convalida e di Mantenimento della Convalida secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione della convalida mentre non sono comprese invece le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti alle verifiche ispettive che sarà addebitata secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la riemissione dell'Attestato di Convalida così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

8.6 Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei contenuti dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

8.7 Comunicazioni delle parti interessate

Il Cliente deve mantenere una registrazione di tutte le comunicazioni (compresi i reclami) provenienti dalle

parti interessate e relative al rispetto dei requisiti di riferimento e di quanto dichiarato nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, adottare le opportune azioni correttive e documentarle.

Nel caso in cui pervengano ad ICMQ, dalle parti interessate, comunicazioni di qualsiasi tipo che evidenzino reali o potenziali non conformità relative al rispetto dei requisiti di riferimento e di quanto dichiarato nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, ICMQ valuterà la possibilità di effettuare una verifica supplementare (documentale e/o sul campo).

9 Attestato di convalida

L'attestato di convalida, attesta che l'Asserzione Ambientale Autodichiarata è stata redatta in conformità ai requisiti fissati alla Norma di riferimento e sono state raccolte evidenze oggettive sufficienti a garantire la credibilità e l'affidabilità dei valori contenuti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

Il rilascio dell'Attestato di convalida non comporta pertanto, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad una specificazione tecnica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente.

10 Istruzione della Richiesta di Convalida

Possono accedere alla convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi destinati al settore delle costruzioni.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di certificazione compilando un apposito modulo (MOD 52) con tutti gli allegati richiesti, che può essere riferita a più impianti, unitamente alle presenti Condizioni Generali.

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di certificazione e comunica formalmente al Cliente i nominativi dei valutatori facenti parte del gruppo di valutazione.

11 Procedimento per il rilascio dell'Attestato di convalida

Il procedimento di convalida comprende le seguenti fasi principali:

- verifica completezza della richiesta di convalida;
- conferma avvio iter di convalida e nomina valutatori;
- verifica documentale;
- verifica di valutazione;
- valutazione dei risultati delle verifiche;
- eventuali verifiche supplementari;
- eventuale rilascio dell'Attestato di convalida;
- registrazione della convalida;
- mantenimento della convalida;
- rinnovo della convalida;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.

11.1 Verifica completezza della richiesta di convalida, conferma di avvio dell'iter di convalida e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Convalida, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Convalida, conferma al Cliente l'avvio dell'iter di convalida e la nomina dei valutatori incaricati di effettuare le verifiche.

Inoltre ICMQ invia al Cliente le Liste di Controllo che vengono normalmente utilizzate dagli ispettori ICMQ nella conduzione della verifica ispettiva. In questo modo il Cliente può valutare autonomamente il grado di attuazione del proprio Sistema di Gestione.

11.2 Verifica documentale

L'ispettore coordinatore, e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettiva da lui designati, effettuano la verifica documentale, allo scopo di valutare la conformità delle procedure di determinazione dei dati, e dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata alla norma UNI EN ISO 14021 e alle Linee Guida ICMQ di riferimento;

Gli eventuali rilievi vengono inviati al Cliente che viene invitato, se necessario, a revisionare i documenti e a ritrasmetterli a ICMQ.

La valutazione dei documenti corretti viene generalmente effettuata da ICMQ precedentemente rispetto alla visita di valutazione sul campo; la data di effettuazione dell'audit in campo va concordata tra organizzazione e Ispettore e/o ICMQ.

11.3 Verifica di valutazione

La visita di valutazione sul campo viene effettuata allo scopo di valutare:

- la correttezza delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- l'applicazione delle procedure predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati riportati nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, per l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e conseguentemente nell'Asserzione stessa;
- la conformità alla legislazione ambientale applicabile alle caratteristiche oggetto nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

La visita viene eseguita presso il sito o i siti dove avvengono le attività oggetto dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- sia garantito agli ispettori ICMQ l'accesso a tutte le aree;
- tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per gli ispettori;
- gli ispettori siano assistiti durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

La verifica sul campo viene effettuata utilizzando la check-list ICMQ (qualora applicabile).

Se l'Organizzazione è già certificata UNI EN ISO 14001 o registrata EMAS con o tramite ICMQ o altro Organismo di Certificazione accreditato nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento MLA, non viene effettuata verifica della conformità alla legislazione ambientale, relativa al processo. In caso contrario la verifica viene effettuata utilizzando la parte legislativa dell'apposita check-list ICMQ. Comunque l'Organizzazione deve avere una procedura scritta riportante la metodologia con cui vengono individuati i requisiti legislativi applicabili al prodotto, per ogni paese in cui il prodotto viene venduto, e ne viene verificato il rispetto prima di cominciare la commercializzazione.

L'Organizzazione deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e rendere disponibili tali registrazioni agli Ispettori ICMQ.

La fase operativa della verifica ispettiva viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui l'ispettore coordinatore presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione di chiusura in cui l'ispettore coordinatore illustra gli esiti della verifica, esprime le proprie conclusioni. Tutte le osservazioni verbalizzate dal gruppo di verifica ispettiva, sotto forma di raccomandazione o non conformità, vengono riesaminate con il responsabile dell'organizzazione che firma per conoscenza ed ha la possibilità di esprimere, comunque, le proprie riserve sui rilievi segnalati. All'Organizzazione vengono rilasciati i moduli di registrazione di raccomandazioni e non conformità, nonché il verbale della riunione di chiusura.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti rappresentanti della direzione aziendale e i responsabili aziendali per l'Asserzione Ambientale Autodichiarata, o persone da loro delegate.

L'ispettore coordinatore invia successivamente a ICMQ i medesimi documenti rilasciati all'Organizzazione ed altre informazioni relative alla verifica ispettiva. Sulla base di queste informazioni ICMQ conferma o meno al Cliente, per iscritto, le conclusioni dell'ispettore.

Al Cliente viene richiesto di sottoporre a ICMQ, entro una settimana dalla conclusione della verifica, le proposte di trattamento di non conformità e le azioni correttive alle non conformità evidenziate, sottolineando che la convalida non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità siano state risolte.

11.4 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio, dell'Attestato di convalida

A) Esame ICMQ. ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno al Cliente quanto emerso nel corso della visita ispettiva. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione. La pratica non può essere proposta per la concessione, della Certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità classificata come essenziale. Qualora non siano state superate le eventuali NC Essenziali e non siano considerate soddisfacenti le risposte del Cliente relative alle eventuali NC Importanti, la pratica per la certificazione non viene portata all'attenzione del Comitato di Certificazione e quindi non viene rilasciato il relativo attestato.

B) Esame Comitato di Certificazione. Il Comitato di Certificazione esamina la pratica ed esprime la propria decisione per la concessione o meno dell'Attestato di Convalida. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente prima di esprimersi definitivamente.

La concessione o la mancata concessione dell'Attestato di Convalida viene decisa dal Comitato di Certificazione e comunicata al Cliente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e,

- a) se positiva, viene rilasciato un Attestato che richiama l'Asserzione Ambientale Autodichiarata

oggetto della verifica. A seguito del rilascio dell'Attestato di convalida, ICMQ iscrive il Cliente in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre le informazioni relative all'Attestato di convalida possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.

- b) se negativa, non viene rilasciato l'Attestato di convalida e verrà comunicato al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di certificazione (ad esempio con una visita supplementare).

Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 22 delle presenti Condizioni Generali.

11.5 Mantenimento della convalida

La fase di mantenimento ha lo scopo di verificare il permanere della conformità e l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata.

In tale fase viene eseguita, con cadenza almeno annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), una verifica documentale allo scopo di:

- valutare le modifiche eventualmente introdotte nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- valutare la correttezza delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- valutare le procedure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- nel caso non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS, valutare il rispetto dei requisiti legislativi ambientali connessi con le caratteristiche dichiarate nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata

11.6 Verifiche di mantenimento, verifiche supplementari e/o straordinarie

Le verifiche ispettive per il mantenimento della convalida, di cui all' art. 11.5, vengono effettuate con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In caso l'Organizzazione rifiuti, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori, la convalida sarà sospesa.

In base agli esiti delle verifiche ispettive di mantenimento e delle eventuali verifiche supplementari (raccomandazioni e non conformità formalizzate, trattamento di non conformità, azioni correttive e tempistiche di risoluzione delle organizzazioni, pareri degli ispettori, eventuali integrazioni delle organizzazioni), la struttura ICMQ decide se convalidare gli aggiornamenti dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata oppure se rimandare la decisione al Comitato di Certificazione.

Le verifiche ispettive in campo vengono condotte seguendo quanto riportato all'art. 11.3.

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale, possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, Non Conformità o vi siano comunque motivi per dubitare in merito all'efficacia del Sistema di Gestione operato dal Cliente al fine di raccogliere e aggiornare i dati contenuti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità inizialmente accertata del Sistema di Gestione alla Norma di riferimento. Le visite straordinarie possono essere condotte con preavviso inferiore a 5 (cinque) giorni. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività, la validità dell'attestato di convalida ICMQ sarà sospesa immediatamente. I costi delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano Non Conformità.

12 Uso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e dell'Attestato di Convalida.

L'Asserzione Ambientale Autodichiarata può essere utilizzata in differenti modi, come strumento di informazione e di mercato. Le Asserzioni Ambientali Autodichiarate convalidate possono fregiarsi della credibilità derivante da una verifica condotta da un Organismo di terza parte indipendente.

Il Cliente può dare evidenza della convalida attraverso una o più delle modalità indicate nel seguito:

- riportare sulla propria Asserzione Ambientale Autodichiarata il testo: "convalidata da ICMQ";
- rendere pubblico l'Attestato di Convalida che sintetizza i valori contenuti nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- rendere pubblica l'Asserzione Ambientale Autodichiarata abbinata all'Attestato di Convalida.

Quando l'Asserzione Ambientale Autodichiarata e/o l'Attestato di Convalida sono usati in un contesto che coinvolge il consumatore privato, deve essere indicato visibilmente e chiaramente che il documento contiene informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto senza darne alcuna valutazione.

In ogni caso, nell'utilizzo dell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e dell'Attestato di Convalida, il Cliente deve evitare che la convalida possa intendersi estesa ad attività e/o a prodotti diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.

La convalida ICMQ non assolve il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai propri prodotti e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

ICMQ non è in ogni caso responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Cliente o dai suoi prodotti/servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che l'organizzazione eventualmente attua per accedere alla convalida sono esclusiva responsabilità dell'organizzazione.

L'organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo dell'Attestato di Convalida, e dei suoi riferimenti sull'Asserzione Ambientale Autodichiarata

- in caso di sospensione o revoca (art. 14 e 15);
- in caso di modifica alla Norma che l'organizzazione ha omesso di applicare (art. 17).

13 Divulgazione al pubblico della convalida.

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione e/o convalida (anche sul sito www.icmq.org) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza dell'Attestato di convalida, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ comunicherà altresì tali informazioni ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

14 Sospensione della convalida

ICMQ avrà la facoltà di sospendere la convalida in tutti i casi in cui, a seguito delle visite di mantenimento, risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni della Norma di riferimento, da cui risulta che il Sistema di gestione attuato non sia conforme ai requisiti prestabili:

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità dell'Attestato di convalida ICMQ nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività produttiva del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, delle azioni correttive dirette ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente in quanto non garantiscono la corretta gestione dei dati e delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata;
- d) mancato adeguamento, da parte del Cliente, nei tempi stabiliti, del Sistema di Gestione in seguito alle modifiche alla Norma ;
- e) qualora il Cliente apportati modifiche al prodotto e/o processo e/o all'Asserzione Ambientale Autodichiarata senza segnalare tali modifiche a ICMQ;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle obbligatorie verifiche ispettive stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da ICMQ e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo dell'Attestato di convalida e/o dei marchi di proprietà di ICMQ e degli enti di accreditamento;
- i) inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti.
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione dell'Attestato di Convalida mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione dalla convalida, il Cliente non potrà fare uso di dell'Attestato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, l'Attestato di convalida verrà revocato. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il l'Attestato fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

Il Cliente può richiedere la sospensione dell'Attestato nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti/servizi rientranti nello scopo della convalida per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione dell'Attestato per il periodo di tempo concordato con il Cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione della convalida con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione della convalida siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione della stessa.

La durata della sospensione dell'Attestato avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare

la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della convalida. Se l'esito di tale verifica è positivo, il Certificato viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della convalida. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

15 Revoca della convalida e Rinuncia

15.1 Revoca della convalida

ICMQ disporrà la revoca della convalida nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o della Norma di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà la convalida sopra citato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità del Sistema di Gestione rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza o di rinnovo e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della convalida, senza che il Cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto della convalida per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce l'Asserzione Ambientale Autodichiarata, senza aver tempestivamente informato ICMQ;
- e) interruzione definitiva o cessione delle attività legate ai prodotti riportati nell'attestato di convalida;
- f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido l'Attestato di convalida, di subentrare in luogo del fallito;
- h) cambiamento della norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Norma;
- j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo dell'Attestato di convalida e/o dei marchi di proprietà di ICMQ.
- k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 8.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca dell'Attestato di Convalida mediante lettera raccomandata A.R. Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale dell'Attestato di Convalida entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dell'Attestato revocato;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento all'Attestato revocato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio dell'Attestato di convalida.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare l'Attestato di Convalida;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione/convalida e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di convalida del Cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca dell'Attestato di convalida con qualsiasi mezzo.

La revoca dell'Attestato di convalida non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della convalida.

15.2 Rinuncia alla convalida

Il Cliente potrà rinunciare alla convalida con effetto precedente alla scadenza naturale dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere la convalida, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti o all'unità produttiva per i quali era stata ottenuta la convalida;
- c) quando siano intervenute modifiche della Norma ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali.
- e) Quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della eventuale rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- e) restituire a ICMQ l'originale dell'Attestato di convalida entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- f) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dell'Attestato rinunciato;
- g) eliminare immediatamente ogni riferimento all'Attestato dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- h) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio dell'Attestato di convalida;

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare l'attestato di convalida;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia alla convalida non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia alla convalida.

Nei casi di rinuncia alla convalida di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede ad una convalida, presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza dell'Attestato di convalida.

Nel caso in cui il Cliente rinunci alla convalida per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

16 Risoluzione del contratto

Il contratto di convalida si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca della convalida;
- b) rinuncia alla convalida;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato

pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

17 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Nel caso in cui l'ente di riferimento modifichi la Norma (o le altre norme tecniche di riferimento) oppure ICMQ ritenga necessario apportare delle modifiche alle presenti Condizioni Generali per qualsivoglia motivo, ICMQ comunicherà tempestivamente per iscritto al Cliente la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare il Sistema di Gestione indicando i tempi e le modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o una verifica ispettiva straordinaria, con costi a carico del Cliente. Il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione dell'Attestato di convalida. Il Cliente ha la facoltà di rinunciare all'Attestato ai sensi dell'art. 16.2 delle presenti Condizioni Generali qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

18 Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

19 Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 11.4 (rilascio dell'Attestato di convalida) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

20 Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

21 Privacy

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03), il Cliente autorizza sin d'ora ICMQ al trattamento dei propri dati personali, direttamente ed indirettamente attraverso terzi, in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con le presenti Condizioni Generali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di ICMQ.

21.1 Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Linee Guida e Liste di Controllo) forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

22 Controversie – Arbitrato

22.1 Arbitrato.

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla

memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

22.2 Autorità Giudiziaria.


ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.

Allegati:

- Tariffario in vigore per la convalida delle Asserzioni Ambientali e della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, EPD DOC 502 (Allegato n. 1);
- Domanda di Convalida MOD 52 (Allegato n. 2);
- Linee Guida (Allegato n. 3, quando pertinenti);

Data, li _____

Timbro e firma ICMQ



Timbro e Firma
rappresentante legale Cliente

(firmare in modo leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli:

- n. 3 Allegati e norme tecniche di riferimento;
- n. 5 Durata del contratto;
- n. 7.5 Limiti Responsabilità;
- n. 8.5 Obbligo di pagamento del compenso;
- n. 11.3 Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio, dell'Attestato di convalida;
- n. 11.6 Verifiche di sorveglianza, verifiche supplementari e/o straordinarie;
- n. 13 Divulgazione al pubblico della convalida;
- n. 14 Sospensione della convalida;
- n. 15.1 Revoca della convalida;
- n. 15.2 Rinuncia alla convalida;
- n. 16 Risoluzione del contratto;
- n. 17 Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- n. 18 Responsabilità civile;
- n. 19 Ricorsi;
- n. 21.1 Copyright;
- n. 22 Controversie – Arbitrato.

Timbro e Firma
rappresentante legale Cliente

(firmare in modo leggibile)